



Regione Umbria

Giunta Regionale

ATC Perugia 1
Via del Nestore 1 bis
06087 - P.te S. Giovanni
Perugia
atcpg1@pec.it

ATC Perugia 2
Via Gran Sasso 25
06034 Foligno
info@pec.atcperugia2.it

ATC 3 Ternano-Orvietano
Via Aurelio Saffi 4
05100 Terni
atc3terni@pcert.postecert.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Risorsa Umbria. Federalismo, risorse
finanziarie e strumentali

Ambito di coordinamento:
Agricoltura, cultura, turismo e commercio

Servizio Foreste, economia e territorio
montano

Sezione Organizzazione attività venatoria.

Dirigente

Dott. For. Francesco Grohmann

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni 61
06124 PERUGIA

TEL. 075-5045002
FAX 075-5045565
cacciapesca@regione.umbria.it

Oggetto: Chiarimenti in merito ai risarcimenti danni da Nutria

La legge 116/2014 di conversione del D. Lgs. 24 giugno 2014 n. 91 ha inserito la specie nutria (*Myocastor coypus*) nell'elenco di specie nocive per le quali non si applicano le previsioni della legge n. 157 del 1992, modificando proprio l'articolo 2 comma 2 della richiamata legge che recita: *Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole.*

L'effetto di tale modifica normativa, secondo l'interpretazione data dalla Circolare Interministeriale del 31/10/2014 (Prot. DG DISR n. 21814; Prot. DGSAF n. 22732), è quello di spostare la Nutria dallo *status* di "fauna selvatica" e quindi protetta allo *status* di "specie nociva", alla stregua di animali infestanti e dannosi, come i ratti.

Pertanto i danni da Nutria alle produzioni agricole non possono più essere risarciti secondo quanto disposto dall'art. 26 della legge 157/1992 riguardante i risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, in quanto la specie Nutria è sottratta dall'applicazione della legge stessa. Di conseguenza la specie Nutria non rientra più tra le specie di fauna selvatica ricomprese negli ambiti di applicazioni della normativa regionale di applicazione dell'art. 26 della legge 157/1992 quali la L. R. n. 17/2009 "Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla



Regione Umbria

Giunta Regionale

produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria" e il R. R. n. 5/2010 di attuazione della legge regionale richiamata e i danni che provoca la Nutria non possono essere risarciti con il fondo regionale previsto ai sensi dell'art. 26 della legge 157/1992.

Distinti saluti,

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Francesco Grohmann